

NEWSLETTER *Speciale* Accordo Stato-Regioni

SICUREMA SRL

Approvato l'accordo per la formazione sulla sicurezza

Il 21/12/2011 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni l'accordo per la formazione dei RSPP Datori di Lavoro e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008. In sintesi:

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO RSPP

Formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP: la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell'art.3 del DM 16/01/97, introducendo obblighi di aggiornamento quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell'azienda).

I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:

- Basso (durata minima di 16 ore);
- Medio (32 ore);
- Alto (48 ore).

Requisiti dei docenti

Devono possedere esperienza almeno triennale di docenza, insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Formazione a distanza (FAD)

E' consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale)

Obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, c.3-bis, del D.Lgs.81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione sempre del settore ATECO di appartenenza).

La durata minima complessiva dei corsi di formazione

per i lavoratori è la seguente:

- rischio basso: 8h complessive di cui 4h di Formazione Generale e 4h di Formazione Specifica per i settori della: TOTALE 8 ore
- rischio medio 12h complessive di cui 4h di Formazione Generale e 8h di Formazione Specifica
- rischio alto: 16h complessive di cui 4h di Formazione Generale e 12h di Formazione Specifica

Condizioni particolari: I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Requisiti dei docenti

Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Formazione a distanza (FAD)

L'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per:

- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento
- la formazione dei preposti,

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

Formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore.

Crediti formativi

Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori ed ai preposti, costituisce credito formativo permanente.



Si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta
- Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

Aggiornamento

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati mentre per i preposti ed i dirigenti si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Organizzazione della formazione.

Per ciascun corso di dovrà prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il Datore di Lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Disposizioni transitorie

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti, i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della assegnazione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla assunzione.

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto nel presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 24 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

b) Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.



FORMAZIONE E-LEARNING (Allegato 1):

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:

Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo.

Programma e materiale didattico formalizzato

Le informazioni contenute nel documento di presentazione devono essere le seguenti:

- Titolo del corso
- Ente o soggetto che lo ha prodotto
- Obiettivi formativi
- Struttura, durata ed argomenti trattati nelle unità didattiche (non necessarie in caso di formazione generale dei lavoratori). Indicazione dei rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sul quale si svolgerà la formazione;
- Regole di utilizzo del prodotto;
- Modalità di valutazione dell'apprendimento;
- Strumenti di feedback.

Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza, insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica.

La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

Durata

Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.

Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro ed adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.

L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato che non consenta di evitare una parte del percorso.

